



COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA

CAP 12066 TEL.(0173) 64113 FAX (0173) 64449

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO :

RIFERIMENTO A PROPRIA DELIBERAZIONE N.8 DEL 11/04/2012 RECANTE "ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **tre**, del mese di **giugno**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala al primo piano del Palazzo Comunale di via Stazione n. 4, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SETTIMO MONICA	SINDACO	X	
ROSSI GIUSEPPE	VICE SINDACO	X	
CHIESA FRANCESCO	ASSESSORE	X	
PARUSSA PIERO	ASSESSORE	X	
OLIVERO GIANNI	ASSESSORE	X	
CORAGLIA CLAUDIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MASCARELLO DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NOVELLO RINALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MARGIARIA DONATELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MARGIARIA LIVIO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
VIBERTI CARLO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
LANZONE FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
GIANGRASSO PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
Totale		9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora **NEGRI Dott.ssa ANNA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **SETTIMO MONICA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale unica (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del D.Lgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n.23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Atteso che in data 11/04/2012 veniva adottata la deliberazione consiliare n. 8, esecutiva, con la quale si istituiva l'Imposta Municipale Unica, si determinavano le aliquote e si approvava il Regolamento Comunale Imposta Municipale Unica (I.M.U.);

Ritenuto opportuno confermare i contenuti della succitata deliberazione n. 8 del 11/04/2012, sia per quanto riguarda le aliquote che il regolamento di cui è caso;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica e contabile, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Cravanzola Eliana – F.to in originale: Cravanzola Eliana;

Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2013, in applicazione delle norme in premessa richiamate, i contenuti di cui alla propria precedente delibera n. 8 del 11/04/2013, esecutiva;
- 2) di dare pertanto atto che, anche per l'anno 2013, sono confermate le aliquote IMU e i contenuti del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU così come determinati per l'anno 2012 e allegati nuovamente al presente atto in parte integrante e sostanziale;
- 3) di prevedere l'entrata in vigore del succitato Regolamento a far data dal primo gennaio 2013;
- 4) di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi di legge con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to SETTIMO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio comunale on-line, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Monticello D'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

ESECUTIVITA'

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.gs n.267/2000, il _____
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Monticello D'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NEGRI Dott.ssa ANNA)

COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/06/2013

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art. 8 – Attività di controllo

Art. 9 – Rimborsi

Art. 10- Attività di recupero

Art. 11 - Versamenti minimi

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Funzionario Responsabile

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATO ALIQUOTE IMU

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, regolarmente convertito), sono considerate pertinenze alle abitazioni principali, nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla legge, quelle ubicate nel raggio di metri lineari 200 dall'abitazione principale.

Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.

Nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende l'unica residenza del nucleo familiare; in mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza del nucleo familiare.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti occupata a qualsiasi titolo. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 8 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale in vigore negli anni oggetto di rimborso.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

Art. 10 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di riscossione adottate per le entrate tributarie.

Art. 13 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1/01/2013 ai sensi di legge.

ALLEGATO**Aliquote anno 2013 e successivi:**

Vengono confermate le aliquote di base stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

Detrazione e maggiore detrazione:

Viene confermato quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 .